

- 2) di disporre che, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 18/2002, art. 4 ultimo capoverso, gli Enti locali destinatari delle risorse di cui al punto precedente, facciano pervenire all'Assessorato regionale ai trasporti - Servizio Sistema Integrato dei Trasporti - nel termine di 90 (novanta giorni) dell'introito delle stesse apposite dichiarazioni attestante l'avvenuta corresponsione per il periodo 2006-2009 a titolo di inflazione, alle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale, di un importo imponibile almeno pari a quello riveniente dalla sommatoria di quanto già erogato e di quello riveniente dall'applicazione del presente provvedimento;
- 3) di disporre che il mancato adempimento di cui al punto 2) comporterà il recupero delle somme erogate mediante trattenuta di pari importo sui trasferimenti a farsi;
- 4) di autorizzare il Dirigente dell'Assessorato ai Trasporti - Servizio Sistema Integrato dei Trasporti ad adottare i successivi consequenziali provvedimenti;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 409

Deliberazione di Giunta regionale n. 1626/2009, avente per oggetto: "D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni. Disposizione in merito alle procedure da adottare in materia di controlli e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i." Rettifica e chiarimenti.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, Avv. Fabiano

Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Ing. Angelo Lobefaro, responsabile della A.P. "Referente rischio sismico", dal funzionario Ing. Cosmo Ressa, responsabile della P.O. "Attuazione politiche riduzione e prevenzione rischio sismico", dell'Ufficio Sismico e Geologico, confermata dal Dirigente del Servizio LL.PP., Ing. Francesco Bitetto, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale con Deliberazione n° 1626 del 15.09.2009, avente per oggetto: "D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni. Disposizione in merito alle procedure da adottare in materia di controllo/i e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 06.06.2001 n. 380 e s.m. e i.", ha, in particolare disposto:

- di prendere atto della intervenuta entrata in vigore della nuova "Normativa Tecnica per le costruzioni" (N.T.C.) di cui al D.M. 14.01.2008;
- di dare atto che nelle zone sismiche classificate 4, si applicano le norme di cui al cap. 2 punto 2.7 delle N.T.C. di cui al D.M. 14.01.2008, nonché al capitolo C7 della relativa circolare esplicativa ministeriale 02 febbraio 2009 n. 617;
- quale indirizzo procedurale, di sancire che per il deposito dei progetti, si deve procedere con i controlli e/o autorizzazioni di cui all'art. 93 e 94 del D.P.R. 380/01 e s.m. e i., in ossequio alla Sentenza n. 182 del 05.05.2006 della Corte Costituzionale;
- che per le sole zone sismiche classificate 4 e per i progetti di opere non rientranti negli elenchi A e B, allegati alla Deliberazione di G.R. n° 153/05, potrà proseguirsi nell'applicazione del metodo del "controllo a campione", disposto dall'art. 64 della L.R. n° 27/85, così come modificata dalla L.R. n° 13/01, e s. m. e i., fatta salva ogni futura auspicabile urgente definizione del processo di conferimento, avviato e non concluso, delle suddette funzioni amministrative al Sistema delle AA.LL., in attuazione della Legge regionale 19 dicembre 2008, n° 36, inerenti le denunce, i controlli e le autorizzazioni in materia di edilizia sismica;

in data 02.02.2010 sono pervenute al Servizio LL.PP. le note, rispettivamente, prot. n° 88, datata 18.01.2010 e prot. n° 70, datata 28.01.2010, a firma

del Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Foggia e del Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Pianificatori e Paesaggisti, con le quali veniva evidenziata l'esclusione della possibilità, da parte degli Uffici preposti della Regione Puglia, di avvalersi, eventualmente, della figura professionale dell'architetto, nell'ambito dei controlli previsti nell'applicazione degli art. 93 e 94 del D.P.R. n° 380/01;

in data 03.02.2010 è pervenuta al Servizio LL.PP. la nota prot. n° A00/9771 del 03.02.2010, a firma del Dirigente dell'Ufficio di Coordinamento S.T.P. BR/LE/TA, con la quale viene richiesto di fornire chiarimenti in merito alle procedure da adottare relativamente ai controlli da effettuare sui progetti e le conseguenti realizzazioni nei comuni in zone sismiche classificate 3;

ritenute le osservazioni e le argomentazioni pervenute meritevoli di approfondimento, si evidenzia la necessità di dover procedere alla sottoposizione di specifico provvedimento che integri e chiarisca nei termini suddetti quanto precedentemente disposto con Deliberazione di Giunta regionale n° 1626 del 15/09/2009;

pertanto, si ritiene, che a parziale rettifica del sesto punto del deliberato suddetto, la frase: "professionisti esterni esperti e particolarmente qualificati in materia sismica, quali ingegneri e geologi", debba essere sostituita dalla frase: "professionisti esterni laureati e qualificati in materia sismica, previa verifica dei relativi curricula" per quanto attiene la disciplina relativa ai controlli dei progetti e della relativa realizzazione nelle zone classificate 3 e 4 si chiarisce, che la stessa è quella che prevede appunto per le suddette zone il controllo a campione, così come disposta in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n° 2481/1986 e relativo Regolamento, pubblicato nel B.U.R.P. n° 136/1986 ad eccezione degli "edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché degli "edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/97;

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente responsabile del Servizio LL.PP., dal funzionario responsabile della competente P.O., e dal funzionario responsabile della A.P. dell'Ufficio sismico geologico, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- che a parziale rettifica di quanto disposto con la Deliberazione di Giunta regionale n° 1626 del 15/09/2009, la frase "professionisti esterni esperti e particolarmente qualificati in materia sismica, quali ingegneri e geologi" è sostituita dalla frase "professionisti esterni laureati e qualificati in materia sismica previa verifica dei relativi curricula";
- che per quanto attiene la disciplina relativa ai controlli dei progetti e della relativa realizzazione nelle zone classificate 3 e 4, si chiarisce, che la stessa è quella che prevede, per le suddette zone, il controllo a campione, così come disposta in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n° 2481/1986 e relativo Regolamento,

pubblicato nel B.U.R.P. n° 136/1986 ad eccezione degli “edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché degli “edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso” per i quali è prescritto il controllo totale sia delle progettazioni che dell’eseguito;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art. 6 co. 1, lett. a) e b) della L.R. 12.04.1994 n° 13, dandone urgente informativa sul sito internet istituzionale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 410

L.R. n. 13/01 - art. 8 e D.L.gs 163/2006 - art. 7. D.G.R. 2142 del 10/11/2009 per il riuso del Sistema Informativo Telematico per gli Appalti Regionali (SITAR) in comodato d’uso gratuito. Integrazioni.

L’Assessore regionale alle opere pubbliche, avv. Fabiano Amati, sulla scorta dell’istruttoria espletata dal dirigente dell’Ufficio Osservatorio Contratti Pubblici Dott. Michele di Molfetta, e confermata dal dirigente del Servizio LL.PP. ing. Francesco Bitetto, riferisce:

- che la Regione Puglia, con la L.R. 13/01, ha avviato l’attività di monitoraggio dei lavori pubblici istituendo l’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, nel cui ambito opera la Sezione Regionale dell’Osservatorio, secondo le disposizioni di cui all’art. 4 della L. n. 109/94 e ss.mm.ii.;
- che la Regione Puglia ha inteso approfondire ed arricchire le proprie attività conoscitive e di con-

trollo nel settore dei lavori pubblici al fine di promuovere il miglioramento del settore stesso, così come nel campo dell’attività informatica e dello sviluppo delle innovazioni tecnologiche;

- che ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 “Codice dei contratti pubblici” l’Autorità per la Vigilanza, già competente per il monitoraggio degli appalti di lavori, assume la competenza di monitorare tutti i contratti e, dunque, anche gli appalti, gli affidamenti e le concessioni di forniture e servizi, dovendosi adeguare a tanto anche l’Osservatorio Regionale della Regione Puglia;
- con tale impegno e nello spirito collaborativo con cui l’Ente Regionale ha inteso affrontare il tema del monitoraggio degli appalti pubblici, che presenta molteplici aspetti di carattere conoscitivo in relazione a diversi ambiti di riferimento (economico, tecnico, normativo, di best pratics, della sicurezza e dell’igiene del lavoro, dell’ambiente) e, per mettere al centro di ogni azione amministrativa i criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, la Regione Puglia ha promosso il riuso del SITAR della Regione Emilia Romagna;
- che il predetto Sistema presenta caratteri di utilità nel campo dell’indagine e del monitoraggio dei fenomeni legati alla realizzazione degli appalti pubblici nell’intero ciclo dell’appalto (dalla programmazione alla pubblicazione del bando, dalla gestione della gara fino alla esecuzione e conclusione dell’appalto), provvedendo efficacemente ad un arricchimento del sistema della conoscenza e della ricerca nel settore degli appalti pubblici;
- che è auspicabile la prosecuzione di un rapporto di collaborazione fattiva tra le due Regioni in quanto la coesione tra istituzioni e la condivisione di obiettivi di promozione culturale, scientifica e tecnica, costituiscono principi fondanti della crescita di entrambe le Regioni, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di alto livello qualitativo in modo coordinato, prioritariamente attraverso lo scambio reciproco di informazioni, conoscenze e buone pratiche;
- che entrambe le Regioni, al fine di perseguire ulteriori obiettivi comuni, hanno inteso attivare